



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Medaglia d'argento al merito civile

DETERMINAZIONE N. 107
Data di registrazione 09/06/2017

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) – INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA VOLTA A SELEZIONARE IL CONTRAENTE DA PREPORRE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2026/2027 – CIG 7104761A3E

DETERMINAZIONE N. 26 INT. U.S.S. DEL 09/06/2017 DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

L'anno 2017, il giorno 09 del mese di giugno, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e RUP
Rag. GIOVANNI VENDITTELLI

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del 01/03/2017;
- i successivi provvedimenti attuativi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta n. 74 dell'8 maggio 2002, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 24/05/2017, avente ad oggetto "*DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2026/2027*", esecutiva *ex lege*, il cui contenuto s'intende qui integralmente trascritto e riportato ad ogni fine di legge e motivazione;
- il provvedimento sindacale prot. n. 6423 del 25/05/2017 con cui il Sindaco ha invitato il sottoscritto "*a dar corso tempestivamente alla stessa emanando la relativa determinazione a contrarre con cui vorrà, tra l'altro, approvare (con possibilità di modifiche in dettaglio) l'allegato schema di contratto i cui contenuti sono ritenuti pienamente conformi all'indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione Comunale*", il cui contenuto s'intende qui integralmente trascritto e riportato ad ogni fine di legge e motivazione;

RITENUTO, pertanto, doveroso e necessario indire una procedura di gara in attuazione della predetta deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 24/05/2017 e del succitato provvedimento sindacale prot. n. 6423 del 25/05/2017;

CONSIDERATO che dal tenore della deliberazione *de qua* emerge che l'Ente deve stipulare un contratto di appalto avente oggetto l'espletamento di un servizio, secondo quanto disposto dall'art. 3 c. 1 lett. ss) d.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 37 c. 1 d.lgs. 50/2016, il quale dispone che *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”*;

CONSIDERATO che il valore della gara che con la presente determinazione s'indice supera l'importo di € 40.000,00 e che il Comune di Cervaro (FR) non dispone della qualificazione necessaria, ex art. 38 d.lgs. 50/2016, per espletare autonomamente gare di valore superiore a detto importo;

VISTI:

- l'art. 37 c. 3 d.lgs. 50/2016, secondo cui *“Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”*;
- l'art. 37 c. 4 d.lgs. 50/2016, a mente del quale *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”*.

CONSIDERATO che, alla luce del combinato disposto dagli artt. 37 commi 1, 3 e 4 d.lgs. 50/2016, all'oggi, in base all'interpretazione letterale delle suddette norme ed in assenza di atti interpretativi ufficiali, il Comune di Cervaro (FR) **non può indire autonomamente e direttamente una procedura di gara avente ad oggetto l'espletamento del servizio di trasporto scolastico per valore superiore ad € 40.000,00 ma deve ricorrere ai soggetti enucleati nei commi 3 e 4 del menzionato art. 37;**

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/2016, recante oggetto *“Acquisizione di beni e servizi tra comuni aderenti all'Unione dei Comuni delle Mainarde – Approvazione schema di convenzione”*, i cui contenuti s'intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e motivazione;
- la convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni e servizi tra i comuni aderenti all'Unione dei Comuni delle Mainarde sottoscritta il 11/05/2016, con cui è stata istituita la Centrale Unica di Committenza (da ora, per brevità, CUC), i cui contenuti s'intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e motivazione;

RITENUTO, pertanto, doveroso e necessario **demandare alla CUC**, secondo le proprie competenze, l'avvio e l'espletamento della gara che con il presente provvedimento s'indice;

VISTI:

- l'art. 32 c. 2 d.lgs. 50/2016, che prevede *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*;
- l'art. 107 c. 3 lett. c) d.lgs. 267/2000 secondo cui *“sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai*

- medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: ... la stipulazione dei contratti”;*
- l'art. 77 c. 1 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 31/01/2001, secondo cui *“i responsabili degli uffici e servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti”;*
 - l'art. 3 c. 1 lett. ss) d.lgs. 50/2016, per il quale *“Ai fini del presente codice si intende per: ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);”*
 - l'art. 59 c. 1 d.lgs. 50/2016, per il quale *“Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. **Esse possono altresì utilizzare [...] la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. [...]**”;*
 - l'art. 63 c. 2 d.lgs. 50/2016, a norma del quale *“Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, **la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:**
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;”;*

RICHIAMATE:

- ✓ la deliberazione della Giunta Municipale n. 92 del 06/10/2015, recante oggetto *“PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DA APPROVARSI CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2016/2017 A 2021/2022”;*
- ✓ la determinazione dell'area amministrativa n. 451 del 27/10/2015, recante oggetto *“Determinazione a contrarre (Art. 192 D. Lgs. 267/2000) – Indizione della procedura di gara volta a selezionare il contraente da preporre all'espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2016/2017 – 2021/2022 – C.I.G. 6446834FB3”*, con cui è stata indetta una procedura di **gara aperta**;
- ✓ la determinazione dell'area amministrativa n. 12 del 12/01/2016, recante oggetto *“Procedura di gara volta ad aggiudicare il contratto d'appalto pubblico avente ad oggetto l'espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2016/2017 – 2021/2022 – C.I.G. 6446834FB3 – **Presa d'atto di gara deserta**”;*

CONSIDERATO che:

- le condizioni della procedura di gara che con il presente provvedimento s'indice sono sostanzialmente identiche a quelle della procedura di gara aperta C.I.G. 6446834FB3 che è **andata deserta**;
- i tempi necessari per espletare una nuova procedura aperta **sono incompatibili con l'approssimarsi dell'inizio del prossimo anno scolastico** in quanto la procedura di gara aperta potrebbe non concludersi in tempo per garantire l'inizio del servizio in occasione dell'inizio del prossimo anno scolastico;

RITENUTO, pertanto, legittimo indire una procedura di gara **negoziata**, ex art. 63 c. 2 d.lgs. 50/2016, volta a selezionare il contraente da preporre all'espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici da 2017/2018 a 2026/2027;

RICHIAMATA la predetta deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 24/05/2017, con cui è stato disposto, tra l'altro, *“Di demandare al soggetto ex lege competente l'indizione di una procedura di gara negoziata volta a selezionare, ex art. 95 c. 4 d.lgs. 50/2016, il miglior contraente che sarà preposto ad espletare il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici da 2017/2018 a 2026/2027; Di demandare al soggetto ex lege competente di quantificare in complessivi € 800.000,00, IVA INCLUSA, il prezzo complessivo da porre a base della indicenda procedura di gara, con la precisazione che non sarà soggetto a ribasso l'importo complessivo di € 19.000,00 relativo a costi per rischi interferenziali; Che la somma pari ad € 80.000,00 necessaria a finanziare il servizio per l'anno scolastico 2017/2018, o il minore importo calcolato al netto del sconto percentuale offerto dal concorrente che risulterà essere l'aggiudicatario definitivo, sarà imputata al capitolo n. 666 del bilancio di previsione per l'anno 2017;”*;

RITENUTO, pertanto, doveroso e necessario quantificare il valore dell'intera procedura di gara e fissarlo, per l'effetto, in € 800.000,00, IVA INCLUSA;

RICHIAMATA la determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 3 del 05/03/2008, secondo cui *“Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.”*;

RITENUTO, pertanto, doveroso e necessario predisporre ed approvare il DUVRI il quale indica analiticamente i costi per evitare e/o ridurre i rischi interferenziali;

DATO ATTO che:

- i costi per evitare e/o ridurre i rischi interferenziali sono enucleati nell'allegato DUVRI, che integralmente si approva unitamente al presente provvedimento, e sono quantificati in complessivi € 19.000,00 IVA INCLUSA per l'intera durata del contratto;
- detti costi non possono essere soggetti a ribasso d'asta;

VISTI:

- l'art. 95 c. 2 d.lgs. 50/2016, per il quale *“Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, [...] o sulla base dell'elemento prezzo o del costo [...]”*;
- l'art. 95 c. 4 lett. b) d.lgs. 50/2016, secondo cui *“Può essere utilizzato il criterio del **minor prezzo**: b) per i servizi e le forniture con **caratteristiche standardizzate** o le cui condizioni sono definite dal mercato;”*;

CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico presenta caratteristiche **standardizzate** in quanto i requisiti del personale e dei mezzi, le modalità di circolazione dei veicoli e, più in generale, le modalità di esecuzione del servizio sono già da tempo definite dalla vigente normativa e dai relativi decreti ministeriali e circolari attuativi;

VISTO l'art. 63 c. 6 d.lgs. 50/2016, per il quale *“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e **selezionano almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei.”*;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che la gara venga aggiudicata applicando il criterio del **minor prezzo** ex art. 95 c. 4 d.lgs. 50/2016 ed invitando, a norma del prefato art. 63 c. 6 d.lgs. 50/2016, almeno cinque operatori economici;

VISTO l'art. 77 c. 1 d.lgs. 50/2016, secondo cui *“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, **limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”*;

DATO ATTO che, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 77 d.lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione "*limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*";

RICHIAMATA la più consolidata elaborazione pretoria secondo cui nelle gare da aggiudicarsi applicando il criterio del prezzo più basso **non è necessario che le operazioni di gara siano svolte da una commissione** (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, 23/09/2008, n. 4613; Cons. Stato, sez. V, 12/04/2007, n. 1706; T.A.R. Lombardia, Brescia, 13/01/2006, n. 42) in quanto l'eventuale nomina della stessa è "*scelta che attiene alla discrezionalità organizzativa della amministrazione*" (cfr. testualmente T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23/10/2009, n. 2975);

CONSIDERATO che, nonostante il suddetto orientamento si sia formato sotto la vigenza dell'abrogato d.lgs. 163/2006, **esso è comunque attuale** in quanto la vigente normativa afferente la valutazione delle offerte non ha subito particolari stravolgimenti;

DATO ATTO che il Comune di Cervaro (FR) intende aderire e fare proprio il citato orientamento giurisprudenziale;

VISTI l'art. 4 c. 1 lett. b) della Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni e servizi tra i comuni aderenti all'Unione dei Comuni delle Mainarde, ove si legge che la "*Centrale Unica di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi: b.3) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase di aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare: b.3.1) [...] invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate [...]; b.3.2) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara*"; b.3.3) **nomina del seggio di gara (nella procedura con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso)**";

RITENUTO, pertanto, di demandare alla CUC l'individuazione dell'organo **monocratico** da preporre allo svolgimento delle operazioni di gara ed alla valutazione delle offerte;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- ❖ l'art. 28 dello schema di contratto prescrive "*Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio, l'appaltatore è incondizionatamente obbligato ad assoggettarvisi ed ad erogarle alle stesse condizioni previste dal presente contratto. In caso di aumento delle prestazioni, l'appaltatore è incondizionatamente obbligato ad erogarle fino alla concorrenza del quinto del prezzo, o della diversa soglia individuata dalla normativa vigente, complessivamente previsto per l'intera durata certa del contratto medesimo. L'aumento o la diminuzione delle prestazioni dev'essere sempre preventivamente autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale.*";
- ❖ la crescente stabilizzazione, nel territorio comunale, di famiglie provenienti da altri Stati e regioni, ha determinato un incremento degli iscritti ai plessi scolastici ubicati nel territorio comunale, con conseguente incremento dei fruitori del servizio di trasporto scolastico;
- ❖ tale fenomeno rende altamente probabile l'eventualità, anche per la durata pluriennale dello stipulando contratto, che in futuro l'ente locale debba richiedere all'appaltatore di aumentare le prestazioni nei limiti fissati dalla legge e/o dal contratto;
- ❖ è necessario selezionare un contraente che sia in grado di garantire il pieno e perfetto espletamento non solo del servizio "ordinario" ma anche delle eventuali prestazioni "in aumento";
- ❖ l'art. 5 dello schema di contratto prevede, *ex ceteris*, che "*L'appaltatore, in base alle esigenze del servizio ed a fronte di richiesta del comune, si obbliga incondizionatamente a preporre all'espletamento del servizio almeno un mezzo idoneo, secondo la vigente normativa, al trasporto di alunni disabili e munito di rampa per la salita e discesa delle sedie a rotelle nel rispetto di ogni vigente normativa ed in condizioni di massima sicurezza. Tale veicolo deve poter trasportare, nel rispetto di ogni vigente normativa ed in condizioni di massima sicurezza, almeno una sedia a rotelle ed il relativo disabile.*";
- ❖ i veicoli muniti di tale rampa sono notevolmente più costosi di quelli che ne sono sforniti;
- ❖ l'aumento delle prestazioni può avere ad oggetto anche il trasporti di utenti disabili;

- ❖ un fatturato aziendale solido e cospicuo è in grado di garantire la selezione di un contraente in grado di fronteggiare positivamente eventuali richieste del comune di aumento delle prestazioni anche e soprattutto allo scopo di evitare l'interruzione del servizio;

RITENUTO, pertanto, doveroso e legittimo introdurre, tra i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria che i concorrenti devono possedere, limiti di partecipazione alla gara connessi al fatturato aziendale e, segnatamente, l'averne espletato, con riferimento agli ultimi tre esercizi, il **servizio di trasporto scolastico**, a favore di enti pubblici e/o privati, per un importo minimo **FATTURATO di euro 240.000,00, IVA inclusa**, riferito complessivamente agli ultimi tre esercizi finanziari;

RICHIAMATO il comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11/05/2016, ove si legge che "*L'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e a lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nei Comunicati del Presidente del 10 novembre 2015 e dell'8 gennaio 2016, si comunica che l'Autorità, in applicazione della suddetta norma, provvede a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000*";

CONSIDERATO che l'acquisizione del CIG per acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 tramite CUC **non è contemplata** tra i casi per cui, secondo il comunicato *de quo*, l'ANAC rilascia il CIG direttamente al Comune che intende effettuare l'acquisto;

VISTO l'art. 24 c. 5 lett. a) della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni e servizi tra i comuni aderenti all'Unione dei Comuni delle Mainarde sottoscritta il 11/05/2016, secondo cui con il termine costi diretti **s'intende anche il contributo da versare all'ANAC per l'acquisizione del CIG**, ed il successivo comma 6, per il quale ciascun comune associato **rimborso** all'Unione dei Comuni i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del comune stesso;

RITENUTO, pertanto, di dover demandare l'acquisizione del CIG alla CUC (in senso conforme USAI, *La stazione appaltante unica*, Maggioli, 2016, pag. 138; faq allegate al comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 giugno 2016);

VISTO l'art. 3 l. 136/2010;

CONSIDERATO che gli obblighi di cui al citato art. 3 l. 136/2010 saranno adempiuti dall'Appaltatore al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e della sottoscrizione del contratto;

RICHIAMATA la prefata deliberazione di Giunta Municipale, ove si legge "*Che la somma pari ad € 80.000,00 necessaria a finanziare il servizio per l'anno scolastico 2017/2018, o il minore importo calcolato al netto del sconto percentuale offerto dal concorrente che risulterà essere l'aggiudicatario definitivo, sarà imputata al capitolo n. 666 del bilancio di previsione per l'anno 2017*";

ACCERTATO che la deliberazione *de qua* è **munita del parere di regolarità contabile** reso, ex art. 49 d.lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO, dunque, che **sussiste la copertura finanziaria** per l'indizione della gara in oggetto e che l'impegno di spesa può essere assunto all'atto dell'aggiudicazione definitiva e per l'importo preciso calcolato alla luce dell'offerta economica;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 8 della legge 136/2010, che il Comune di Cervaro (FR), si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la sua personale responsabilità, dichiara che è necessario procedere ad acquisire il servizio in oggetto nel mercato libero in quanto, alla data odierna, non risultano attive né esistenti convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio in oggetto alle condizioni individuate dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 24/05/2017 e dal provvedimento sindacale prot. n. 6423 del 25/05/2017;

PRECISATO che il sottoscritto:

- non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;
DATO ATTO che l'obbligo di motivazione del presente provvedimento previsto dall'art. 3 l. 241/1990 si considera assolto, per quanto concerne gli atti ed i documenti ivi menzionati e non ad esso allegati, dall'applicazione dell'istituto della motivazione per *relationem*, in quanto tali atti sono chiaramente indicati nella presente determinazione e disponibili presso l'Ente ex artt. 10 d.lgs. 267/2000 e 22 ss. l. 241/1990 (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, sent. del 2 ottobre 2006, n. 9749);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva *ex lege*, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017;

DATO ATTO che, ex art. 147 *bis* d.lgs. 267/2000, l'emanazione del presente provvedimento è stata preceduta dal controllo di regolarità amministrativa espletato dal sottoscritto e che detto controllo sarà assicurato anche nella fase successiva all'emanazione della presente determinazione;

DETERMINA

1. La premessa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s'intende qui integralmente trascritta e riportata ad ogni fine di legge e motivazione;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000:
 - Il fine che s'intende perseguire con lo stipulando contratto di appalto è il raggiungimento di interessi pubblici istituzionali del Comune di Cervaro (FR);
 - L'oggetto dello stipulando contratto è un appalto pubblico di servizio, ex art. 3 c. 1 lett. ss) d.lgs. 50/2016, consistente nell'erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici da 2017/2018 a 2026/2027;
 - La procedura di scelta del contraente è quella negoziata con la precisazione che il contraente verrà selezionato applicando il criterio del minor prezzo ex artt. 32 c. 3 e 95 c. 4 d.lgs. 50/2016;
 - La forma contrattuale è la scrittura privata;
 - Le clausole essenziali sono quelle previste nella lettera d'invito, nello schema di contratto, nella presente determinazione e dalla vigente normativa;
3. D'indire una procedura negoziata volta ad individuare il soggetto contraente che sarà chiamato ad erogare il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici da 2017/2018 a 2026/2027;
4. Di demandare, anche ma non solo in forza del comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11/05/2016, alla CUC l'acquisizione del CIG presso l'ANAC e **l'apposizione dello stesso su tutti gli atti di gara**;
5. Di quantificare il valore dell'intera procedura di gara in € 800.000,00, IVA INCLUSA, per l'intera durata del contratto di cui € 19.000,00 IVA INCLUSA non soggetti a ribasso in quanto trattasi di costi da sostenere per ridurre e/o evitare i rischi interferenziali;
6. Di approvare integralmente l'allegato schema di contratto, che assume anche ed in *toto* valore di capitolato speciale, lo schema di lettera d'invito, lo schema di modello G.A.P., lo schema del modulo "tracciabilità", lo schema di atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Unione dei Comuni Delle Mainarde ed il DUVRI, i quali si allegano alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale ad ogni fine di legge e motivazione;
7. Di introdurre, tra i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, limiti di partecipazione alla gara connessi al fatturato aziendale e, segnatamente, l'aver espletato, con riferimento agli ultimi tre esercizi, il **servizio di trasporto scolastico**, a favore di enti

- pubblici o privati, per un importo minimo **FATTURATO di euro 240.000,00, IVA inclusa**, riferito complessivamente agli ultimi tre esercizi finanziari;
8. Che la procedura di gara si svolgerà nel rispetto di quanto previsto nella presente determinazione, nei provvedimenti della CUC, nella lettera d'invito e nello schema di contratto, che integralmente assume anche valore di capitolato speciale, oltre che della vigente normativa;
 9. Che, *ex artt.* 32 c. 3 e 95 c. 4 d.lgs. 50/2016, il criterio di selezione delle offerte è quello del **minor prezzo**;
 10. Di avocare a se, *ex artt.* 5 l. 241/1990 e 31 d.lgs. 50/2016, l'integrale responsabilità del presente procedimento e di lasciare ferme ed impregiudicate le attribuzioni del responsabile di procedimento/RUP/funziionario responsabile della CUC;
 11. Di demandare alla CUC, secondo le proprie competenze, l'adozione di ogni provvedimento, nessuno escluso, necessario, prodromico e/o conseguente all'emanazione della presente determinazione ed, in particolare, l'avvio, e l'espletamento della gara e l'individuazione dell'organo da preporre allo svolgimento delle operazioni di gara ed alla valutazione delle offerte;
 12. Di dichiarare e dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 d.lgs. 159/2011, che la presente procedura di gara, ed il conseguente avvio del servizio, è **urgente** al fine di consentire all'Ente di garantire tempestivamente l'erogazione del servizio in oggetto;
 13. Di demandare alla CUC, *ex artt.* 63 c. 6 d.lgs. 50/2016 e 4 c. 1 lett. b.3.1), d'invitare almeno cinque operatori economici a presentare la propria offerta;
 14. **Di riconoscere alla CUC la facoltà, sempre se prevista dalla vigente normativa, di porre a carico del/i concorrente/i eventuali spese di funzionamento della CUC, e/o quelle connesse e/o presupposte, relative alla presente procedura di gara;**
 15. **Di riconoscere alla CUC la facoltà di completare lo schema di lettera d'invito nelle parti mancanti;**
 16. Di impegnare, *ex artt.* 183 e 191 D. Lgs. 267/2000 e 46-52 del PRINCIPIO CONTABILE N. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO, Testo approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 18 novembre 2008, al cap. n. 135.00, codice SIOPE 1569, del bilancio di previsione per l'anno **2017**, che risulta capiente e disponibile, l'importo di **€ 375,00** per il pagamento del contributo C.I.G. dovuto all'ANAC per l'espletamento della procedura in oggetto che, *ex art.* 24 c. 6 della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni e servizi tra i comuni aderenti all'Unione dei Comuni delle Mainarde sottoscritta il 11/05/2016, sarà liquidato all'Unione dei Comuni per il seguito di competenza;
 17. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio economico-finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, dando atto che la presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 267/2000 dalla data di apposizione del visto *de quo*;
 18. Che, in forza della suddetta deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 24/05/2017, munita del parere di regolarità contabile, **sussiste la copertura finanziaria** per l'indizione della gara in oggetto e che l'impegno di spesa può essere assunto all'atto dell'aggiudicazione definitiva e per l'importo preciso calcolato alla luce dell'offerta economica;
 19. Che si procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga un'unica offerta, sempre che sia ritenuta valida e conveniente per l'Ente;
 20. Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, all'albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 cc. 15 e 16 l. 190/2012.

IL RESPONSABILE
Venditelli Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Medaglia d'argento al merito civile

DETERMINAZIONE N. 107
Data di registrazione 09/06/2017

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) – INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA VOLTA A SELEZIONARE IL CONTRAENTE DA PREPORRE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2026/2027 – CIG 7104761A3E

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

	ESERCIZIO	DEBITORE / CREDITORE	CAPITOLO	IMP. ACC.	IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

09/06/2017

Il Responsabile
LANNI MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)